

ZME

Csm Roma 17/10/2025  
 Protocollo P 16997/2025

A.FR



*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento**

Al Sig. Ministro  
 della Giustizia  
 R O M A

Al Primo Presidente  
 della Corte di Cassazione  
 R O M A

Al Procuratore Generale  
 presso la Corte di Cassazione  
 R O M A

Al Procuratore  
 Nazionale Antimafia  
 R O M A

Ai Presidenti  
 delle Corti di Appello  
 LORO SEDI

Ai Procuratori Generali  
 della Repubblica presso le  
 Corti di Appello  
 LORO SEDI

Ai Presidenti  
 dei Tribunali  
 LORO SEDI


Ai Procuratori della Repubblica  
 presso i Tribunali  
 LORO SEDI

Ai Presidenti  
 dei Tribunali per i Minorenni  
 LORO SEDI



Z.ME

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 17/10/2025   |
|            | Protocollo | P 16997/2025 |



A.FR

Ai Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai Presidenti  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 34-AI-2022** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 24 novembre 2022 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: Puntuale individuazione delle modalità del coinvolgimento del CSM o di suoi rappresentanti alle attività del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) e alle attività del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), con particolare riferimento ai criteri ed alla procedura di individuazione dei magistrati da designare a cura del CSM, alla durata della designazione ed alle cause di incompatibilità - Rapporti con il C.S.M..

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 ottobre 2025, ha adottato la seguente delibera:

**Circolare sulla procedura di selezione dei magistrati da designare quali rappresentanti italiani in seno al Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) e al Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), nonché sulla partecipazione del Consiglio superiore all'attività svolta nell'ambito dei medesimi Consigli consultivi.**


#### **Premessa**

La presente circolare definisce la procedura per la selezione dei magistrati da designare, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, quali rappresentanti italiani presso il Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) e il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE). Per ciascuno dei due organi è prevista la nomina di un solo rappresentante e la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di prendere parte ai lavori, favorendo una più diretta comprensione degli orientamenti maturati in sede europea e un loro più efficace coordinamento con le politiche e le decisioni nazionali in materia di giustizia.

Il tema, di sicuro rilievo, richiede un inquadramento di carattere generale ed una disciplina omogenea. Ciò va detto, con particolare riferimento, da un lato, alla procedura di individuazione dei rappresentanti italiani da designare a cura del CSM (criteri di selezione, durata dell'incarico, cause di incompatibilità) e, dall'altro, avuto riguardo non solo ai rapporti



|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 17/10/2025   |
|     | Protocollo | P 16997/2025 |


  
A.FR

del CSM con i rappresentanti italiani designati ma anche ai compiti che il Consiglio superiore è chiamato a svolgere nell'ambito dei medesimi organi consultivi.

Volgendo lo sguardo al passato, deve rilevarsi che, per quanto concerne il Consiglio consultivo dei Procuratori europei, nel corso degli anni in rappresentanza dell'Italia hanno partecipato ai suoi lavori, sin dalla sua costituzione, oltre ad un magistrato in servizio con funzioni requirenti designato dal Consiglio superiore (che ha ricoperto, in alcuni anni, anche il ruolo di Presidente del CCPE e di componente del *Working Group*), anche i membri del Consiglio superiore intervenuti in rappresentanza dell'organo consiliare. La sessione plenaria del Consiglio consultivo dei Procuratori europei nel 2014 è stata convocata presso la sede del CSM italiano, che nell'occasione ha pure organizzato un seminario internazionale dal titolo "*Lo statuto organizzativo del pubblico ministero in Europa ed i rapporti con le strutture investigative*". Il 17 dicembre 2014, l'assemblea plenaria del CCPE – presieduta dal magistrato italiano all'epoca designato – ha approvato un testo contenente norme e principi europei sul pubblico ministero, su mandato del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il documento è stato denominato "*Carta di Roma*", in onore della sede in cui esso è stato approvato, alla presenza del Vice Presidente del CSM.


Avuto riguardo, invece, al Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), nel corso degli anni, il Consiglio Superiore della Magistratura, a seguito di interpello, ha designato due magistrati in servizio con funzioni giudicanti quali rappresentanti italiani in seno al predetto organo consultivo, per una durata biennale, poi prorogata. Più di recente, nei giorni 3-5 aprile 2024, presso la sede del Consiglio superiore della magistratura, si è tenuta la Riunione del *Working Group* del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), alla quale hanno partecipato 18 rappresentanti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. La riunione ha avuto ad oggetto il tema del "*Procedimento disciplinare dei magistrati*" e l'elaborazione dell'*Opinion* del CCJE sul medesimo tema. La partecipazione dei membri del Consiglio superiore all'attività anche di tale organo consultivo è stata costante.

In tale contesto, deve prendersi atto, in primo luogo, del ruolo di primo piano da sempre assunto dal Consiglio superiore della magistratura nella procedura di designazione dei rappresentanti italiani in seno ai predetti organi consultivi e nella partecipazione all'attività degli stessi, in considerazione dei temi ed oggetti specifici dell'operato del CCJE e CCPE, individuati nella indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici e nel rispetto dello stato di diritto. In secondo luogo, deve rimarcarsi la sempre più avvertita esigenza di introdurre una disciplina puntuale e, al contempo, omogenea in relazione ad entrambi gli organi consultivi, che tenga conto anche della necessità di coordinamento dell'attività dei rappresentanti designati in seno al CCPE e al CCJE con gli indirizzi ed i lavori del Consiglio superiore della magistratura<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Con nota del 22 novembre 2022 è stata richiesta l'apertura di una pratica finalizzata alla puntuale individuazione delle modalità del coinvolgimento del CSM o di suoi rappresentanti alle attività del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) e alle attività del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), con particolare riferimento ai criteri ed alla procedura di individuazione dei magistrati da



|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 17/10/2025   |
|     | Protocollo | P 16997/2025 |


  
A.FR

In tale ottica, appare opportuno, in premessa, illustrare sinteticamente il contesto che ha portato alla creazione dei predetti organi consultivi, nonché la loro composizione e le competenze e finalità così come disciplinate nei termini di riferimento 2024-2027 adottati dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'art. 17 dello statuto del Consiglio d'Europa, in conformità alla Risoluzione CM/Res(2021)3.

## **Il Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE)**

Il Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE), organo consultivo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è stato creato con decisione dei Delegati dei Ministri il 13 luglio 2005, con l'intenzione di istituzionalizzare la Conferenza annuale dei Procuratori Generali d'Europa (CPGE).

La CPGE è stata avviata a Strasburgo per garantire continuità alla Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale e si è riunita ogni anno fino al 2006.

L'attenzione del Consiglio d'Europa per i magistrati del pubblico ministero si connette all'esplicito riconoscimento del loro ruolo essenziale nel sistema dello "Stato di diritto". In tale prospettiva, l'istituzione del CCPE quale organismo permanente ha costituito il momento culminante di un percorso intrapreso all'inizio dello scorso decennio mediante l'organizzazione di conferenze pan-europee dei vertici del pubblico ministero dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Queste – di solito indicate con l'acronimo CPGE (*Conferences of Prosecutors General of Europe*) – presero le mosse dall'evento inaugurale tenuto a Strasburgo nel maggio 2000 e dedicato al tema "*Quale pubblico ministero in Europa nel XXI secolo?*". Le Conferenze, articolatesi poi con cadenza annuale sino al 2006, culminarono nella redazione del documento denominato "*The Budapest Guidelines*". Approvato in occasione della sesta conferenza CPGE tenuta nella capitale ungherese nel maggio 2005, esso enuncia le linee-guida inerenti alla funzione del pubblico ministero, sul piano etico, dei doveri fondamentali, della condotta professionale e del comportamento privato.

Istituzionalizzando questo forum, il Comitato dei Ministri e il suo Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) hanno riconosciuto l'importanza di coinvolgere da vicino gli uffici di procura degli Stati membri nei lavori volti a sviluppare politiche comuni e strumenti giuridici utili a migliorare il loro funzionamento e le loro attività.

---

designare a cura del CSM, alla durata della designazione ed alle cause di incompatibilità" – Rapporti con il C.S.M – L'apertura della pratica AI n. 34 del 2022 è stata autorizzata con delibera del Comitato di Presidenza in data 24 novembre 2022.

Con la creazione del Consiglio consultivo dei Procuratori europei, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha inteso così istituzionalizzare la sede di confronto tra pubblici ministeri in ambito continentale, dando ad essa stabilità e definendone gli obiettivi.

La prima riunione del CCPE ha avuto luogo il 6 luglio 2006 a Mosca.

Nel Consiglio consultivo dei Procuratori – che ha sede a Strasburgo ed il cui Segretariato è costituito presso la Direzione generale del Consiglio d'Europa per i Diritti umani e gli Affari legali – hanno diritto di essere rappresentati tutti i 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Secondo la disciplina dettata dalla *Resolution CM/RES(2021)3* e dal *Terms of Reference of the Consultative Council of European Prosecutors (2024–2027)*, con riferimento alla nomina dei rappresentanti nell'ambito del CCPE, ciascuno Stato membro è chiamato a designare uno o più rappresentanti (preferibilmente un membro e un membro supplente), che dovrebbero essere scelti, laddove esistenti, in collegamento con l'autorità nazionale responsabile dei pubblici ministeri e l'istituzione nazionale deputata alla gestione dei servizi di procura, fra i magistrati con funzioni requirenti in servizio, aventi una profonda conoscenza delle questioni relative al funzionamento del sistema giudiziario requirente, unita al più elevato grado d'integrità personale.

Tra i rappresentanti dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa sono eletti annualmente il *Bureau* direttivo del CCPE (composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri due membri) e un *Working Group* incaricato della redazione dei documenti da sottoporre alla discussione ed all'approvazione del Consiglio consultivo in seduta plenaria.

Possono, altresì, partecipare alle riunioni del CCPE il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC); il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE); la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ); il Comitato Europeo di Cooperazione Giuridica (CDCJ); così come, senza diritto di voto, uno o più rappresentanti dell'Unione Europea (incluso Eurojust) e gli osservatori quali, tra gli altri, l'Associazione Internazionale dei Procuratori (IAP) e l'associazione “*Magistrats européens pour la démocratie et les libertés*” (MEDEL).

Il CCPE ha una funzione consultiva su questioni generali ed elabora pareri destinati al Comitato dei Ministri<sup>2</sup> e studi tematici<sup>3</sup>. Il CCPE può anche essere chiamato da altri organi del Consiglio d'Europa a fornire un parere.

---

<sup>2</sup>**Opinion No. 1 (2007)** – On ways to improve international co-operation in the criminal justice field

**Opinion No. 2 (2008)** – On alternatives to prosecution

**Opinion No. 3 (2008)** – On the role of prosecution services outside the criminal law field

**Opinion No. 4 (2009)** – On the relations between judges and prosecutors in a democratic society

**Opinion No. 5 (2010)** – On the role of public prosecution and juvenile justice

**Opinion No. 6 (2011)** – On the relationship between prosecutors and the prison administration

**Opinion No. 7 (2012)** – On the management of the means of prosecution services

**Opinion No. 8 (2013)** – On relations between prosecutors and the media

**Opinion No. 9 (2014)** – On European norms and principles concerning prosecutors

Compito precipuo del CCPE è promuovere l'attuazione della Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo della pubblica accusa nel sistema di giustizia penale e raccogliere informazioni sul funzionamento dei servizi della pubblica accusa e sulle attività professionali dei procuratori nei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Il CCPE fornisce, quindi, pareri al Comitato dei Ministri, nonché agli Stati membri, su questioni relative allo status dei procuratori e all'esercizio delle loro funzioni. I pareri sono elaborati da un gruppo di lavoro, solitamente sulla base di indagini condotte precedentemente tra gli Stati membri, e approvati nel corso delle riunioni plenarie. I pareri sono trasmessi al Comitato dei Ministri e agli Stati membri incaricati di curarne l'attuazione interna.

Il lavoro del CCPE si pone in linea con l'attuazione della Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale, con l'obiettivo di sviluppare strumenti politici e giudiziari comuni relativi al funzionamento e alle attività professionali dei magistrati requirenti.

Il Consiglio consultivo può pure ricevere da singoli Stati membri del Consiglio d'Europa la richiesta di studiare temi concernenti un determinato sistema di procura, anche al fine di aiutare gli Stati a rispettare gli *standard* europei in materia. Il CCPE ha facoltà, in tali casi, di visitare il Paese interessato per discutere possibili miglioramenti sia a livello legislativo sia in termini operativi.

## Il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE)

---

**Opinion No. 10 (2015)** – On the role of prosecutors in criminal investigations

**Opinion No. 11 (2016)** – On the quality and efficiency of the work of prosecutors, including when fighting terrorism and serious and organised crime

**Opinion No. 12 (2017)** – On the role of prosecutors in relation to the rights of victims and witnesses in criminal proceedings

**Opinion No. 13 (2018)** – On independence, accountability and ethics of prosecutors

**Opinion No. 14 (2019)** – On the role of prosecutors in fighting corruption and related economic and financial crime

**Opinion No. 15 (2020)** – On the role of prosecutors in emergency situations, in particular when facing a pandemic

**Opinion No. 16 (2021)** – On implications of the decisions of international courts and treaty bodies as regards the practical independence of prosecutors

**Opinion No. 17 (2022)** – On the role of prosecutors in the protection of the environment

**Opinion No. 18 (2023)** – On Councils of Prosecutors as key bodies of prosecutorial self-governance

**Opinion No. 19 (2024)** – On managing prosecution services to ensure their independence and impartiality

<sup>3</sup> **Thematic study on digitalisation in the work of prosecution services and international co-operation** – CCPE thematic study published 2023

**Thematic study on management practices of prosecution services in member states in connection with prosecutorial independence and impartiality**



|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 17/10/2025   |
|            | Protocollo | P 16997/2025 |



Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deliberato, con decisione adottata nella riunione del 22 e 24 marzo 2000, l'istituzione, in seno al Consiglio d'Europa e quale referente del Comitato dei Ministri, del Consiglio Consultivo dei giudici europei (CCJE- *Conseil Consultatif des Juges Européens*), per il rafforzamento del ruolo dei giudici in Europa.

Il Consiglio d'Europa, con la creazione di tale organo consultivo, ha inteso sia rafforzare il potere giudiziario nei suoi Stati membri - con l'obiettivo precipuo di assicurare il rispetto reciproco tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario - sia rafforzare la fiducia dei cittadini europei nel sistema giudiziario.

Il CCJE, incentrato sui profili della indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici negli Stati membri del Consiglio d'Europa, costituisce la prima, e ad oggi unica, istanza europea in seno ad un'organizzazione internazionale composta esclusivamente da giudici. La sua attività consiste sostanzialmente nella formulazione di proposte e pareri all'attenzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Il CCJE, organismo consultivo del Consiglio d'Europa in materia di indipendenza, imparzialità e competenza dei giudici, mette in evidenza il ruolo essenziale del potere giudiziario in una società democratica.

Il CCJE è il primo organo, all'interno di un'organizzazione internazionale, composto esclusivamente da giudici con la missione di rafforzare lo Stato di diritto, l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura e costituisce, pertanto, un organo unico a livello europeo. I suoi Pareri, la Magna Carta dei Giudici, i rapporti e le cooperazioni istituzionali costituiscono strumenti fondamentali per l'evoluzione e il consolidamento dei sistemi giudiziari democratici.

Il Consiglio d'Europa attribuisce grande importanza allo status dei giudici e alla qualità del sistema giudiziario, poiché lo Stato di diritto e la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali – che sono valori chiave per la società – dipendono dalla presenza di una magistratura forte e indipendente.

Il CCJE può essere incaricato dagli Stati membri di esaminare problemi specifici riguardanti lo status e/o la situazione dei giudici. Esso affronta temi attuali e, se necessario, organizza visite nei Paesi interessati, al fine di avviare un confronto e un dibattito circa le modalità per migliorare la situazione esistente attraverso interventi di natura legislativa, modifiche del quadro istituzionale e/o della prassi giudiziaria.

In seno al CCJE hanno facoltà di essere rappresentati tutti i 47 Stati Membri del Consiglio d'Europa, unitamente agli Stati osservatori presso detto Consiglio (ovvero la Santa Sede, gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone ed il Messico). Beneficiano altresì del ruolo di osservatori del CCJE: l'Associazione europea dei Magistrati (AEM), l'Associazione "Magistrats européens pour la démocratie et les libertés" (MEDEL), la Federazione europea dei giudici amministrativi, il Gruppo Europeo dei Magistrati per la Mediazione (GEMME), la Rete Europea per la Formazione Giudiziaria (REFG), la Rete Europea dei Consigli di

Giustizia (ENCJ) ed il Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE). Infine, anche il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è invitato a prendere parte alle attività del CCJE.

Secondo la disciplina dettata dalla *Resolution CM/RES(2021)3* e dal *Terms of Reference of the Consultative Council of European Judges (2024–2027)*, con riferimento alla nomina dei rappresentanti nell'ambito del CCJE, ciascuno Stato membro è chiamato a designare uno o più rappresentanti (preferibilmente un membro e un membro supplente) che dovrebbero essere scelti in collegamento tra l'istituzione nazionale deputata a vigilare sull'indipendenza ed imparzialità dei giudici, laddove esistente, e l'amministrazione nazionale deputata alla gestione del corpo giudiziario, fra i giudici in servizio aventi una approfondita conoscenza del sistema giudiziario, unita al più elevato grado d'integrità personale.

Tra i rappresentanti dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa sono eletti annualmente il *Bureau* direttivo del CCJE (composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri due membri) e un *Working Group* incaricato della redazione dei documenti da sottoporre alla discussione ed all'approvazione del Consiglio consultivo in seduta plenaria.

L'attività del CCJE si colloca nel contesto dell'attuazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, del diritto a un tribunale indipendente e imparziale. In questa prospettiva, l'azione del CCJE è impegnata nell'attuazione di tali affermazioni di principio onde assicurare, al meglio, la garanzia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sempre nell'ambito delle problematiche legate al settore della giustizia, anche al fine di assicurare il rafforzamento della fiducia dei cittadini europei nella giustizia.

Il CCJE fornisce consulenza al Comitato dei Ministri e, tramite esso, agli Stati membri, su questioni riguardanti lo status dei giudici e l'esercizio delle loro funzioni.

Per adempiere alla sua missione, il CCJE fornisce consulenza e orientamenti sotto forma di pareri, redatti da un gruppo di lavoro, sulla base di questionari realizzati negli Stati membri, e adottati durante le riunioni plenarie. I pareri sono trasmessi al Comitato dei Ministri e agli Stati membri responsabili della loro attuazione interna. La Magna Carta dei Giudici Europei, adottata dal CCJE nel novembre 2010, in occasione del suo decimo anniversario, richiama, riassume e codifica i principi fondamentali contenuti in tali pareri.

Numerosi sono ad oggi i pareri<sup>4</sup> e gli studi tematici<sup>5</sup> approvati dal Consiglio consultivo dei giudici in sede di adunanza plenaria.

---

<sup>4</sup>**Opinion No. 1 (2001)** – On standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges


**Opinion No. 2 (2001)** – On the funding and management of courts with reference to the efficiency of the judiciary and to Article 6 of the European Convention on Human Rights

**Opinion No. 3 (2002)** – On the principles and rules governing judges' professional conduct, in particular ethics, incompatible behaviour and impartiality

**Opinion No. 4 (2003)** – On appropriate initial and in-service training for judges



Z.M.E.



A.FR

Il CCJE aggiorna regolarmente, per il Comitato dei Ministri, un rapporto sulla situazione della magistratura e dei giudici negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Questo rapporto fornisce una panoramica delle informazioni ricevute dal CCJE riguardo presunte violazioni delle norme che regolano lo status dei giudici e l'esercizio delle loro funzioni.

Il CCJE sottolinea l'importanza di esaminare le presunte violazioni in particolare nel contesto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Prende inoltre in considerazione, tra l'altro, la Carta Europea sullo Statuto dei Giudici (1998), la Raccomandazione Rec(2010)12 sui giudici: indipendenza, efficienza e responsabilità, e agisce in conformità ai principi espressi nei propri Pareri e nella Magna Carta dei Giudici.

Il CCJE ha pubblicato osservazioni, dichiarazioni e pareri in relazione a singoli Stati membri<sup>6</sup>.

---

**Opinion No. 5 (2003)** – On the law and practice of judicial appointments to the European Court of Human Rights

**Opinion No. 6 (2004)** – On fair trial within a reasonable time and judge's role in trials taking into account alternative means of dispute settlement

**Opinion No. 7 (2005)** – On justice and society

**Opinion No. 8 (2006)** – On the role of judges in the protection of the rule of law and human rights in the context of terrorism

**Opinion No. 9 (2006)** – On the role of national judges in ensuring an effective application of international and European law

**Opinion No. 10 (2007)** – On the Council for the Judiciary at the service of society

**Opinion No. 11 (2008)** – On the quality of judicial decisions

**Opinion No. 12 (2009)** – On judges and prosecutors in a democratic society

**Opinion No. 13 (2010)** – On the role of judges in the enforcement of judicial decisions

**Opinion No. 14 (2011)** – On justice and information technologies (IT)

**Opinion No. 15 (2012)** – On the specialisation of judges

**Opinion No. 16 (2013)** – On the relations between judges and lawyers

**Opinion No. 17 (2014)** – On the evaluation of judges' work, the quality of justice and respect for judicial independence

**Opinion No. 18 (2015)** – On the position of the judiciary and its relation with the other powers of state in a modern democracy

**Opinion No. 19 (2016)** – On the role of court presidents

**Opinion No. 20 (2017)** – On the role of courts with respect to the uniform application of the law

**Opinion No. 21 (2018)** – On preventing corruption among judges

**Opinion No. 22 (2019)** – On the role of judicial assistants

**Opinion No. 23 (2020)** – On the role of associations of judges in supporting judicial independence

**Opinion No. 24 (2021)** – On the evolution of the Councils for the Judiciary and their role for independent and impartial judicial systems

**Opinion No. 25 (2022)** – On the freedom of expression of judges

**Opinion No. 26 (2023)** – On *"Moving forward: the use of assistive technology in the judiciary"*

**Opinion No. 27 (2024)** – On the disciplinary liability of judges

<sup>5</sup> Thematic study on diversity and inclusivity in the judiciary

<sup>6</sup> • Afghanistan – Necessità di protezione dei giudici afgani (2021);

• Austria – Parere sulla posizione del presidente del Tribunale Amministrativo di Vienna (2019);

• Bulgaria – Parere su modifiche alla Legge sul sistema giudiziario (2017);


• Georgia – Commenti su una bozza di legge e sulla selezione di un membro del CCJE (2013–2022);

• Italia – Riforma della responsabilità civile dei giudici (2015);

• Lussemburgo – Commento su una modifica alla legge sull'organizzazione giudiziaria (2014);



|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 17/10/2025   |
|     | Protocollo | P 16997/2025 |



Il CCJE collabora regolarmente con la CEPEJ su temi di interesse comune<sup>7</sup>.

Nell'ambito dei rapporti di reciproca cooperazione, i Bureaux del CCJE e del CCPE hanno redatto congiuntamente un rapporto sulle sfide per l'indipendenza e l'imparzialità giudiziaria negli Stati membri del Consiglio d'Europa, in risposta alla richiesta contenuta nel Rapporto del Segretario Generale del 2015 sullo "*Stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in Europa*". I due organi hanno inoltre collaborato al Parere n. 12 del CCJE sui rapporti tra giudici e pubblici ministeri.

Il CCJE ha collaborato, altresì, con il CDCJ alla revisione della Raccomandazione (94)12 sull'indipendenza, l'efficienza e il ruolo dei giudici, culminata nella Raccomandazione (2010)12.

Durante la redazione del Parere n. 13 sul ruolo dei giudici nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie e nei rapporti con gli altri poteri statali, il CCJE ha collaborato con il Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo cooperazione con le Nazioni Unite.

## Conclusioni


La presente circolare si propone, come detto, di regolamentare in modo uniforme la partecipazione italiana al Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e al Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE). Per ciascuno dei due organi è prevista la nomina di un solo rappresentante e la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di prendere parte ai lavori, favorendo una più diretta comprensione degli orientamenti maturati in sede europea e un loro più efficace coordinamento con le politiche e le decisioni nazionali in materia di giustizia. Questa scelta risponde all'esigenza di razionalizzare la rappresentanza istituzionale, evitando sovrapposizioni e assicurando, al contempo, un efficace coordinamento tra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e gli organi consultivi europei.

- 
- Montenegro – Pareri sul pensionamento e sul Consiglio giudiziario (2018, 2022);
  - Norvegia – Principi etici per i giudici norvegesi (2010);
  - Polonia – Dichiarazioni e pareri su indipendenza della magistratura (2017–2019);
  - Portogallo – Pareri su dichiarazioni del Forum Permanente Giustizia Indipendente (2008);
  - Romania – Parere sull'indipendenza del potere giudiziario (2019);
  - Serbia – Vari pareri e dichiarazioni sulle riforme costituzionali e nomine giudiziarie (2007–2021);
  - Slovacchia – Pareri sulla riforma del Consiglio giudiziario e della Costituzione (2014, 2020);
  - Slovenia – Parere sul mancato rispetto della decisione della Corte Costituzionale in merito ai salari dei giudici (2024);
  - Turchia – Pareri e dichiarazioni sulla sospensione e arresto dei giudici, e riforme legislative (2014–2016);
  - Ucraina – Pareri sul trasferimento di giudici e la riorganizzazione del sistema giudiziario (2015, 2023).

<sup>7</sup> Commento di Alain Lacabarats, membro del CCJE, sul rapporto della CEPEJ sui sistemi giudiziari europei (edizione 2006); Piano d'azione per il seguito dei Pareri del CCJE, elaborato dalla CEPEJ; Osservazioni n. 1 (2005) del CCJE sul progetto di piano d'azione CEPEJ.



|     |            |              |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma       | 17/10/2025   |
|     | Protocollo | P 16997/2025 |



La previsione di una procedura mediante bando è stata ritenuta necessaria per assicurare trasparenza nella selezione dei magistrati, fondata su criteri oggettivi e qualificanti, come l'esperienza nel lavoro giudiziario, la conoscenza della lingua inglese e francese e le competenze professionali acquisite in ambito internazionale e ordinamentale, al fine di favorire la scelta del candidato più idoneo.

Accanto al rappresentante italiano designato all'esito del bando, è stata prevista la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura possa affiancarlo partecipando all'attività del gruppo di lavoro (*working group*) e dell'assemblea generale. Ciò in coerenza con il ruolo istituzionale dell'organo consiliare, che negli anni ha già partecipato attivamente alle attività dei Consigli consultivi europei, anche organizzando eventi e assumendo funzioni di coordinamento. La presenza diretta del CSM nelle sedi europee contribuisce a rafforzare il dialogo tra le istituzioni e a valorizzare l'esperienza consiliare nei dibattiti di rilievo sovranazionale.

Un altro elemento cardine della regolamentazione riguarda il rapporto tra il rappresentante designato e il Consiglio Superiore. Si è ritenuto fondamentale che questo rapporto sia costante, strutturato e improntato a una collaborazione proficua. A tal fine, si richiede che il magistrato designato tenga il CSM costantemente aggiornato, attraverso relazioni, momenti di confronto e informazione preventiva rispetto alle attività da svolgere. Questa previsione ha lo scopo di garantire il coordinamento tra le attività degli organi consultivi europei e le politiche dell'autogoverno giudiziario nazionale, assicurando che le posizioni espresse a livello internazionale siano in sintonia con gli indirizzi del Consiglio.

La durata dell'incarico è stata stabilita in due anni, con possibilità di una sola proroga per ulteriori due anni, e per un periodo complessivamente non superiore a quattro anni. Questa previsione risponde alla necessità di bilanciare la continuità operativa e l'esperienza acquisita con l'esigenza di evitare incarichi troppo prolungati nel tempo, così da promuovere il ricambio e l'apertura verso nuovi candidati. In tal modo si assicura un equilibrio tra stabilità e rinnovamento, nell'ottica di valorizzare le competenze e ampliare la partecipazione della magistratura italiana ai processi europei.


E' stato, altresì, introdotto il meccanismo selettivo della valutazione di condizioni ostative di carattere soggettivo, mutate da quelle previste dalla circolare in materia di incarichi extragiudiziari (circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, deliberazione del 2 dicembre 2015, e succ. modd.), o di carattere oggettivo, relative alla considerazione di eventuali criticità rilevate nello svolgimento del lavoro giudiziario, al fine di evitare il disagio che l'incarico del magistrato designato potrebbe produrre sull'ufficio di provenienza.

Con riferimento alla fase di candidatura, è stato previsto che il magistrato interessato acquisisca preventivamente il parere del dirigente dell'ufficio giudiziario presso cui presta servizio. Questa disposizione è volta a tutelare il regolare funzionamento dell'ufficio, consentendo una valutazione preventiva delle esigenze organizzative e dell'impatto dell'eventuale designazione sul piano operativo.



Z.ME

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 17/10/2025   |
|            | Protocollo | P 16997/2025 |



A.FR

In questo contesto si inserisce anche la previsione relativa agli impedimenti di natura oggettiva, che consente di escludere dalla selezione i magistrati in relazione ai quali risultano documentati ritardi significativi nel deposito dei provvedimenti. Si tratta di una misura volta a garantire che la partecipazione agli organi consultivi non comprometta la continuità e l'efficienza dell'attività giudiziaria presso gli uffici di provenienza e che i magistrati selezionati siano effettivamente nella condizione di assolvere con continuità e responsabilità agli impegni assunti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritenuta la necessità di definire la procedura da adottare ai fini della selezione dei magistrati italiani quali rappresentanti del Consiglio consultivo dei giudici europei e del Consiglio consultivo dei procuratori europei, nonché di definire il ruolo e l'attività svolta dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei medesimi organi consultivi, si elabora la seguente regolamentazione:

### **Articolo 1**

#### **Designazione dei rappresentanti presso il CCJE e il CCPE**

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) designa un magistrato quale rappresentante italiano presso il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e un magistrato quale rappresentante italiano presso il Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE).

### **Articolo 2**


#### **Durata dell'incarico**

1. L'incarico di rappresentante italiano presso il CCJE e il CCPE ha durata biennale. È consentita un'unica proroga per ulteriori due anni, senza che la durata complessiva possa superare i quattro anni.
2. I magistrati designati non possono candidarsi al bando immediatamente successivo a quello in cui sono stati selezionati.



ZME

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 17/10/2025   |
|            | Protocollo | P 16997/2025 |



A.FR

### Articolo 3

#### Procedura di selezione e requisiti

1. I magistrati che intendono candidarsi devono essere in servizio con funzioni giudicanti, nel caso di candidatura per il CCJE, o con funzioni requirenti, nel caso di candidatura per il CCPE. In entrambi i casi non possono presentare domanda i magistrati fuori ruolo né coloro che ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi.
2. I candidati devono aver conseguito la terza valutazione di professionalità ed aver maturato almeno dieci anni di effettiva attività nel settore corrispondente (giudicante per il CCJE, requirente per il CCPE) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, salvo il necessario conseguimento della predetta valutazione di professionalità al momento della nomina.
3. E' richiesta, inoltre, l'ottima conoscenza della lingua inglese (il Consiglio si riserva, in ogni caso, di accertare l'adeguato livello di conoscenza della lingua straniera prima della nomina, con apposita intervista).
4. Costituiscono titoli preferenziali: la conoscenza in materia ordinamentale, desumibile da pregresse esperienze ed eventuali contributi scientifici; l'esperienza nella materia di diritto internazionale ed europeo, desumibile da pregresse esperienze ed eventuali contributi scientifici; la conoscenza della lingua francese.
5. Il candidato selezionato non ha diritto ad esonero, neppure parziale, dal lavoro giudiziario.

### Articolo 4

#### Impedimenti di natura soggettiva

1. Non possono essere designati i magistrati per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
  - Pendenza di un procedimento penale a seguito di esercizio dell'azione penale e/o comunque di procedimento penale anche in fase di indagini preliminari di cui l'interessato sia venuto a conoscenza;
  - Pendenza di procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
  - Inizio – disposto con l'invio della relativa comunicazione all'interessato - della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo 19 capoverso dell'art 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, ovvero intervenuta delibera di trasferimento ai sensi di tale normativa.
2. Sono altresì da considerarsi ostativi i casi previsti dall'art. 10, punti 2, 3 e 4, della Circolare in materia di incarichi giudiziari, salvo le eccezioni espressamente indicate nella stessa.

## **Articolo 5**

### **Impedimenti di natura oggettiva**

Deve ritenersi impedimento di natura oggettiva - in relazione alle esigenze di servizio ed organizzative dell'Ufficio giudiziario in cui il magistrato presta servizio, anche tenuto conto del parere del Dirigente dell'Ufficio - l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data della data dell'interpello, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero, la cui sussistenza dovrà essere verificata sulla base del parere rilasciato dal dirigente dell'ufficio.

## **Articolo 6**

### **Presentazione della candidatura e parere del dirigente**

1. Il magistrato che intende presentare la propria candidatura deve informarne per iscritto il dirigente dell'ufficio di appartenenza, il quale è tenuto a esprimere, entro cinque giorni, un parere volto ad accertare l'assenza di impedimenti oggettivi ai sensi dell'articolo 5.
2. La candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dal curriculum in formato Europass (Word e PDF), dal parere del dirigente dell'ufficio e da un'autocertificazione che attesti l'assenza di cause ostative di natura soggettiva ai sensi dell'articolo 4, redatta secondo il modello di cui all'allegato A della presente circolare.

## **Articolo 7**

### **Partecipazione del Consiglio superiore della magistratura**

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura può partecipare alle attività del gruppo di lavoro e dell'assemblea generale dei Consigli consultivi europei.

## **Articolo 8**

### **Relazioni e resoconti**

1. Il magistrato designato è tenuto a redigere prima di ogni riunione ed entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico, una relazione descrittiva sull'attività svolta o in programma, al fine di garantire il coordinamento con l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura.


## **Articolo 9**

### **Comunicazioni**



Z.ME

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| <i>Csm</i> | Roma       | 17/10/2025   |
|            | Protocollo | P 16997/2025 |



A.FR

1. La delibera di designazione del magistrato quale rappresentante italiano presso il CCJE o il CCPE è comunicata al Ministro della Giustizia, in attuazione del rapporto di collaborazione previsto dall'Annesso alla Risoluzione della 22<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri europei della Giustizia.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'adozione della presente circolare, disponendone la trasmissione di copia – per quanto di rispettiva eventuale ulteriore competenza – al Ministro della giustizia, ed ai Dirigenti degli Uffici giudiziari interessati, per la diffusione ai Magistrati ivi in servizio.

■ **SECRETARIO GENERALE**  
Roberto Mucci

